



ASSOCIAZIONE CAV IPAZIA APS
Viale Teracati n.156 9600 – SIRACUSA
C.F.: 93043090898

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 06 del mese di ottobre dell'anno 2024 alle ore 18.30, presso la sede dell'associazione si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delle socie.

Sono presenti o rappresentate per delega le socie:

Daniela La Runa, anche quale delegata di Simona La Runa e Agata Ingala;

Alessia Lo Tauro anche quale delegata di Chiara Spatola e Tiziana Biondi,

Ester Malvagna,

Giada Barucco anche quale delegata di Carmela Forni e Lisa Cassia,

Elena Salemi,

Maria Grazia Lazzara,

Nadia Germano anche quale delegata di Loredana Battaglia e Giovanna Barchi,

Angela Adamo,

Francesca Sapienza anche quale delegata di Rosa Salemi,

Giovanna Cicero,

Agata Ingala,

Marilena Del Vecchio,

Selenia Saragozza anche quale delegata di Maria Pistritto,

Vania Fronte.

SN° deleghe 9 (su 23)

Assume la presidenza a norme di statuto l'Avv.ta La Runa Daniela

Assume la funzione di segretaria a norma di statuto la Dott.ssa Giada Barucco

Essendo intervenuti o rappresentanti per delega N°23 associate su un totale di 30 associate, la Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di adottare nuovo Statuto Associativo in virtù del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
2. Riassegnazione cariche consiglio direttivo
3. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'o.d.g. la Presidente prende la parola e propone all'assemblea di modificare lo statuto associativo in base al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117 e di conseguenza variare la denominazione sociale aggiungendo a quella esistente l'acronimo APS. I presenti, dopo ampia discussione e dopo aver valutato le opportunità di modificare lo statuto, ne danno lettura ed all'unanimità e per alzata di mano l'assemblea approva il nuovo Statuto allegato al presente verbale ed approvano all'unanimità la nuova denominazione sociale.

Sul secondo punto all'o.d.g. l'a Presidente propone all'assemblea le nuove cariche per il Consiglio Direttivo come segue:

Presidente: Daniela La Runa

Vice Presidente: Alessia Lo Tauro

Segretaria: Giada Barucco

Tesoriera: Ester Malvagna

Consigliera: Nadia Germano

Consigliera: Maria Lazzara

Consigliera: Elena Salemi

L'assemblea dopo ampia discussione e compiaciuta per le nuove cariche sociali, all'unanimità approva il nuovo Consiglio Direttivo.

Non essendovi null'altro a deliberare il Presidente chiude la seduta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Presidente

F.to avv. Daniela La Runa

Segretaria

F.to Dr.ssa Giada Barucco

Daniela La Runa

Giada Barucco

REGISTRATO a Siracusa = 8 OTT. 2024

el N. 887 Serie 3^a Atti privati

Scatto Scat. (D.Lgs. n. 117/2017)

comprende dei diritti comunali e dei tributi speciali.

ADDETTO AL SERVIZIO

Circolo di Siracusa

Firma in delega del Direttore Provinciale

d. m. H. Montagna n. 1542/2024



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CENTRO ANTIVIOLENZA IPAZIA APS
conosciuta con l'acronimo CAV IPAZIA APS
C.F.: 93043090898

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "CENTRO ANTIVIOLENZA IPAZIA" CON ACRONIMO CAV IPAZIA APS", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione si fonda sui seguenti principi ispiratori:

-prevenzione e contrasto della violenza di genere e di ogni discriminazione fondata sul genere nel rispetto del quadro legislativo di riferimento che fa capo alla convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, (Cedaw) alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul) ratificata con legge 27/06/2013 n. 77, al Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119 e alla legge Regione Sicilia num. 3 del 2012 che all'art. 1 statuisce." La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona, ed è organizzata nel rispetto dei criteri fissati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Repertorio atto n.146/CU Intesa del 14 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. **Per effetto dell'Art.1 I Centri Antiviolenza denominati "Cav", erogano servizi di prevenzione e accoglienza a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.**

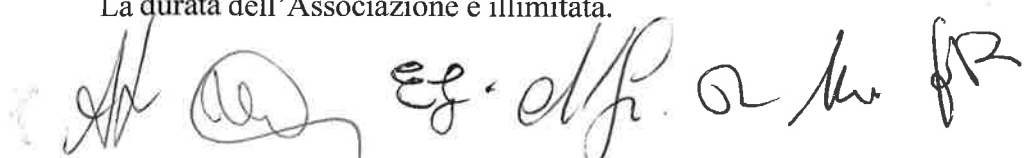
- riconoscimento ed attuazione delle pari opportunità;

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Viale Teracati n.156 96100 Siracusa.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative e/o sportelli dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.



Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. l'associazione nel rispetto dei requisiti fissati dalla . Conferenza Stato regioni nella seduta del 14 settembre 2022 (Atto rep. n. 146/CU) è rivolta alle sole donne.
3. L'Associazione, nata nell'anno 2002 per iniziativa di Raffella Mauceri, giornalista e femminista storica, si fonda sui valori della tradizione e della storia dei Movimenti delle Donne ed è un luogo di elaborazione politica femminile, di comunicazione, solidarietà e iniziativa fra le donne per fare emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la discriminazione di genere, la violazione delle libertà e del diritto di autodeterminazione delle donne, la violenza culturale, fisica, psicologica e sessuale contro le donne e tutti i reati ed illeciti legati alla differenza di genere sul piano simbolico e reale, attraverso le seguenti attività:
 1. accogliere, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, donne vittime di violenza maschile che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza, senza differenze di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni, garantendo loro protezione e supporto adeguati, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sull'approccio di genere, sulla relazione tra donne non giudicante nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul; sostenerle nei percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, anche legali, e di autonomia economica, lavorativa e abitativa.
 2. accogliere, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, donne vittime di violenza esercitata da donne cis, lesbiche o trans, ad esse legate da relazioni affettive e sentimentali, o da qualsiasi tipo di relazione le cui dinamiche ricalchino gli schemi di controllo, possessività e violenza tipici della violenza agita dagli uomini nei confronti delle donne, utilizzando una metodologia di accoglienza non giudicante nel rispetto della normativa vigente; sostenerle nei percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, anche legali e di autonomia economica, lavorativa e abitativa.
 3. promuovere ed organizzare la formazione rivolta ad operatrici/ori dei servizi generali e dei servizi specialistici partecipando alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.
 4. Attivare e gestire, ovunque e in numero illimitato, sportelli di ascolto, informativi, operativi o di accoglienza e/o analoghi Centri Antiviolenza o associazioni, in sostegno e aiuto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, anche tramite contributi di privati e/o enti pubblici locali, regionali, nazionali ed europei.
 5. Promuovere e gestire campagne di prevenzione sensibilizzando il territorio portando all'attenzione della collettività il fenomeno della violenza contro le donne e i bambini tramite convegni, ricerche, laboratori artistici, corsi, concorsi, seminari, inchieste, statistiche e quant'altro possa servire per creare o consolidare una rete antiviolenza nel territorio operando in sinergia con le istituzioni civili e militari e con gli enti territoriali,
 6. Intervenire nei contesti dove perdurino pregiudizi, omissioni, deviazioni con effetti discriminanti o penalizzanti a discapito delle donne, contrastare la disparità di genere e la violazione del principio di pari opportunità in ogni sede sociale, economica, politica, elettorale, anche promuovendo azioni giudiziarie all'uopo previste dall'ordinamento.
 7. Utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali previsti dall'ordinamento che ritiene di volta in volta più, quali a titolo esemplificativo la promozione di azioni e giudizi civili, penali ed amministrativi, ovvero intervenire nei medesimi giudizi, o presentare memorie partecipative, ricorsi, denunce, querele, costituirsi parte civile nei processi penali ed in



particolare modo nei procedimenti iscritti nei confronti di autori di femminicidio o in tutti quei procedimenti penali in cui è parte offesa una donna vittima di violenza di genere.

Stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività.

8. Divulgare i saperi delle donne come strumento di ricchezza e di trasformazione culturale della società, incrementando e valorizzando la scrittura femminile.

9. Contribuire alla costruzione di una cultura quotidiana della non-violenza, di pace, di disarmo, di qualità della vita, prendendo anche pubblica posizione rispetto agli eventi politici nazionali e mondiali.

10. L'attività associativa viene svolta dalle iscritte in modo personale, spontaneo e gratuito senza scopo di lucro e per puro spirito di solidarietà

11. L'associazione si relaziona con tutte le istituzioni locali e nazionali. I servizi e le attività dell'associazione non sono sostitutivi di quelli di competenza degli enti pubblici.

12. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni delle volontarie associate, elettività e gratuità delle cariche sociali.

13. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle volontarie associate.

14. L'Associazione ha in particolare il fine di essere luogo di comunicazione, solidarietà e iniziativa tra donne per far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza contro le donne e le/i minorenni, intesa come ogni atto, condotta o forma di discriminazione, che leda la dignità, la libertà e l'integrità, cagioni la morte o danno o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica alle donne, sia nella sfera pubblica sia in quella privata.

15. L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 D Lgs n. 117/2017 lettera:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

16. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

17. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

18. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

19. L'associazione svolge attività di informazione e sensibilizzazione presso le Università e le scuole di ogni ordine e grado, sui temi delle pari opportunità, della violenza di genere, della violenza maschile nei confronti delle donne, degli stereotipi di genere, anche siglando protocolli di intesa o convenzioni o accordi con Istituti ed Enti.

Art. 5 Associate

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi associativi e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Le associate devono essere adeguatamente formate, sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze, sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa e devono adottare un approccio di genere:

Il numero delle associate non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associate dell'Associazione tutte le persone che hanno partecipato alla costituzione e quante altre, su domanda scritta, verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, la persona interessata dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle persone associate.

3. In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessata la quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico delle persone associate non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associata.

Art. 6 Diritti e doveri delle associate

1. Tutte le associate hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascuna associata di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Le associate hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta alla Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere elette alle cariche sociali.
4. Le associate hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Le volontarie associate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. L'associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle persone associate, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie o al cinque per cento del numero delle associate.
7. Le persone che prestano attività di volontariato devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associata

La qualità di associata si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associata può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associata si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentita l'associata interessata, se richiesto dalla stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessata, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'assemblea delle associate
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Presidente;

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the President and members of the Council of Directors, written over the list of organs.

- d) la Vice presidente;
- e) la Segretaria e la Tesoriera
- f) l'organo di controllo

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto e hanno durata triennale.

Art. 9 L'Assemblea delle Associate, composizione e attribuzioni

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte le associate, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associata ha diritto ad un voto. Le associate possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre associate. Ogni associata può ricevere al massimo due deleghe conferite da altre associate.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

c) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

d) deliberare sul ricorso dell'aspirante socia in merito al rifiuto della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

e) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associata interessata, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

g) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

h) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

i) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

j) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione;

k) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;

l) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa;

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutte le associate.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea delle Associate

1. L'Assemblea è composta da tutte le associate e deve essere convocata dalla Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo delle associate; in tal caso la Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante comunicazione scritta, link, condivisione nei gruppi social all'uopo costituiti tra associate, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il termine di 10 giorni dalla data dell'adunanza. In caso di urgenti e comprovati motivi tale termine verrà ridotto a due giorni.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le socie potranno partecipare alle adunanze anche a mezzo collegamenti telematici.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dalla Vicepresidente; in mancanza di entrambe l'Assemblea nomina la propria presidente.

2. Spetta alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle associate intervenute o rappresentate.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle persone votanti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle astenute. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza delle associate ed il voto favorevole di almeno due terzi delle intervenute in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle associate.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dalla Presidente dell'Assemblea e dalla Segretaria. Ogni associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle Socie, esso è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri, scelti fra le associate.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associata o le associate, che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso le nuove consigliere scadono insieme a quelle che sono in carica all'atto della loro nomina.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno la Presidente e la Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretaria e Tesoriera scegliendo anche quest'ultime tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea delle associate, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, link, condivisione nei gruppi social all'uopo costituiti tra associate da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenti e comprovati motivi tale termine verrà ridotto a due giorni.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente, oppure, in sua mancanza, dalla Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dalla componente più anziana di età. Le funzioni di segretaria sono



svolte dalla Segretaria dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dalla Presidente e dalla Segretaria. Ogni associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno la Presidente e la Vicepresidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretaria e Tesoriera;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione delle associate;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associate o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando la/e relativa/e responsabile/i, con potere di revoca.
- m) Nominare Referenti che si occupino di intrattenere e gestire rapporti con le associate o con soggetti terzi, per attività determinate o di portata più ampia e per il tempo limitato allo svolgimento delle stesse, per le quali le referenti avranno l'obbligo di riferire alle assemblee di direttivo ove convocate nelle stesse.

Art. 15 Il Presidente ed il Vicepresidente

1. La Presidente è la rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Ella è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. La Presidente viene eletta dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Ella convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. La Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;



b) è delegata a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Alla Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva procedendo alla ratifica.

7. La Vicepresidente sostituisce la Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni alla stessa attribuite.

Art. 16 la Segretaria e la Tesoriera

1. La Segretaria e la Tesoriera affiancano la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Alla Segretaria compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro delle associate e del registro delle volontarie.

3. Alla Tesoriera spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 L'Organo di controllo

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro delle associate;
- registro delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associate e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;



- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale, del fondo sociale Europeo;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- m) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le associate durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Le associate volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile

Giuseppe Biondo

Emilio

Emilio Notaro

Emilio

Emilio

Emilio